

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

AVVISO

per la presentazione di manifestazione di interesse, da parte di Università statali, non statali legalmente riconosciute e altri enti di ricerca, a partecipare alla realizzazione di un progetto di ricerca cofinanziato e di durata biennale denominato "Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche"

Articolo 1

(Destinatari)

- 1. Possono presentare le manifestazioni di interesse le Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute (anche per il tramite di propri dipartimenti o altre strutture interne dotate di autonomia), gli enti di ricerca pubblici e gli enti di ricerca privati legalmente riconosciuti.
- 2. Per le finalità del presente avviso, i soggetti di cui al comma 1 possono raggrupparsi temporaneamente tra di loro; ogni raggruppamento, denominato nel seguito "rete di ricerca" deve indicare un soggetto capofila. Il ruolo di capofila può essere assunto esclusivamente, a pena di esclusione, dalle Università.

Articolo 2

(Manifestazioni di interesse)

- 1. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione intende, in coerenza con i propri fini istituzionali, svolgere un'attività di analisi delle competenze dei dirigenti delle amministrazioni centrali (Ministeri ed Enti pubblici nazionali non economici), anche allo scopo di definire programmi di formazione per il miglioramento professionale della dirigenza pubblica.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare una manifestazione di interesse che dimostri di poter concorrere al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi strategici:
 - a) mappare in modo critico l'organizzazione esistente;
 - b) identificare il profilo delle competenze richieste rispetto ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni centrali dello Stato;
 - c) misurare il profilo delle competenze possedute dai dirigenti delle amministrazioni centrali tramite sistemi di assessment;

d) sviluppare la progettazione di un'offerta formativa e un piano di sviluppo mirati e volti a colmare il gap di competenze esistente.

In particolare, nelle manifestazioni di interesse presentate, i soggetti proponenti devono dimostrare come le risorse umane coinvolte e le competenze acquisite attraverso precedenti esperienze nel campo possano contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici oggetto del presente avviso.

3. Ciascuna Università, sia in quanto università singola, sia in quanto parte di una rete di ricerca, ciascun ente ovvero ciascuna rete di ricerca, nella figura dell'Università capofila della stessa, può presentare una sola manifestazione di interesse.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse)

- 1. Le *manifestazioni di interesse* devono essere presentate, pena l'inammissibilità, compilando il modulo come da fac-simile in Allegati 1A o 1B da trasmettere per posta certificata all'indirizzo: protocollo@pec.sna.gov.it.
- 2. In caso di *manifestazione di interesse* presentata da una singola Università o ente di ricerca, il modulo di cui al comma 1 deve essere sottoscritto, pena l'inammissibilità, con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal legale rappresentante dell'Università o da un suo delegato. La delega è ammessa solo se firmata digitalmente dallo stesso legale rappresentante e inviata contestualmente allo stesso indirizzo pec.
- 3. In caso di *manifestazione di interesse* presentata da una rete di Università e enti di ricerca, il modulo di cui al comma 1 deve essere sottoscritto, pena l'inammissibilità, con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal legale rappresentante dell'Università capofila della rete o da un suo delegato. La delega è ammessa solo se firmata digitalmente dallo stesso legale rappresentante e inviata contestualmente allo stesso indirizzo pec.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, a firma dei rispettivi legali rappresentanti dovranno essere sottoscritte note di assenso alla partecipazione alla "rete di ricerca" e le dichiarazioni di partecipazione ad una sola rete di ricerca. Il legale rappresentante dell'Università capofila dovrà allegare inoltre una lettera di intenti da parte di ciascun partner, sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante.

Articolo 4

(Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse)

1. I progetti devono essere presentati entro e non oltre il 14 giugno 2019

Articolo 5

(Valutazione delle manifestazioni di interesse dei soggetti proponenti)

- 1. Per la valutazione delle *manifestazioni di interesse*, è istituita una commissione composta da 3 membri nominati con decreto del Presidente della SNA.
- 2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le eventuali spese di viaggio e soggiorno per i membri residenti fuori Roma.
- 3. I progetti sono valutati in base ai criteri riportati nella tabella seguente, per un punteggio massimo previsto pari a 100/100

Criterio	Punteggio massimo
Coerenza con gli obiettivi strategici del presente avviso	25
Qualità scientifica della proposta	20
Organizzazione delle attività	10
Esperienza dei proponenti (in relazione al progetto proposto)	25
Esperienza del coordinatore (in relazione al progetto proposto)	10
Qualità della rete (0 in caso di singolo proponente)	10

Articolo 6

(Manifestazioni di interesse ammesse alla fase esecutiva)

- 1. La Commissione di cui all'Articolo 5 predispone la graduatoria di merito delle *manifestazioni di interesse*.
- 2. Tale graduatoria è approvata con provvedimento del Presidente della SNA e pubblicata sul sito Internet della Scuola www.sna.gov.it.
- 3. I coordinatori scientifici dei soggetti ammessi a finanziamento sono convocati dal Comitato di coordinamento della ricerca di cui all'Articolo 15 entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito internet della SNA delle *manifestazioni di interesse giudicate ammissibili*, per un confronto sulla definizione delle linee dei progetti esecutivi.

Articolo 7

(La definizione dei progetti esecutivi finanziati SNA)

- 1. Anche alla luce del confronto con i responsabili scientifici delle diverse manifestazioni di interesse giudicate ammissibili, ai soggetti proponenti che hanno presentato le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili e collocati utilmente in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5, saranno affidati i progetti esecutivi finanziati dalla SNA secondo le modalità definite nel presente avviso.
- 2. I progetti esecutivi diventeranno oggetto di una specifica convenzione tra l'ente di ricerca e l'Università, o la "rete di ricerca", e la SNA che vincoli le parti alla realizzazione delle attività e al corrispettivo finanziamento e ne disciplini i reciproci rapporti.
- 3. Nei progetti esecutivi le Università e gli enti di ricerca non possono modificare la composizione del gruppo di lavoro dichiarato nella proposta iniziale.

Articolo 8

(Ammontare delle risorse disponibili)

- 1. Il fondo destinato al finanziamento SNA dei progetti esecutivi finanziati è pari a euro 500.000 (cinquecentomila) lordi per l'anno 2019.
- 2. La dotazione del finanziamento potrà essere incrementata negli anni successivi previa verifica della disponibilità di ulteriori risorse di bilancio e sarà quantificata con decreto del Presidente della SNA.

3. Le predette ulteriori risorse disponibili potranno essere utilizzate per le stesse attività già ammesse a finanziamento, soltanto a seguito della valutazione positiva da parte del Comitato di coordinamento, dei progetti esecutivi realizzati oppure per finanziare ulteriori progetti collocati in posizione utile oltre il quinto posto nella graduatoria.

Articolo 9

(Importo massimo del finanziamento SNA)

- 1. Per ogni progetto esecutivo affidato ad una singola Università o ente di ricerca, l'importo massimo del finanziamento SNA è pari al 60% del costo del progetto e, comunque, non può essere superiore a euro 60.000 (sessantamila).
- 2. Per ogni progetto esecutivo affidato ad una «rete di ricerca», l'importo massimo del finanziamento SNA è pari al 60% del costo del progetto e, comunque, non può essere superiore a euro 120.000 (centoventimila) per l'intera rete. Tale finanziamento è attribuito all'Università capofila della rete, che ne cura la ripartizione tra le altre Università e gli altri enti aderenti alla stessa.

Articolo 10

(Costi ammissibili a finanziamento)

- 1. Nell'ambito dei progetti esecutivi, sono considerati ammissibili al finanziamento, comprensivi di IVA e ulteriori oneri riflessi:
 - a) i costi di acquisto di beni strumentali;
 - b) i costi di acquisto di materiali di consumo;
 - c) i costi per il personale di ricerca (assegni, borse, co-finanziamento di posizione di ricercatori);
 - d) i costi di missione;
 - e) i costi di acquisto del software;
 - f) i costi di pubblicazione dei risultati della ricerca;
 - g) i costi di organizzazione di convegni e seminari e di altri eventi di divulgazione.
- 2. I costi per il personale di ricerca sub c) non devono superare l'80% dell'importo complessivo del cofinanziamento da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
- 3. Gli enti, le università, o reti di ricerca, devono cofinanziare in misura non inferiore al 40% del costo complessivo del progetto attraverso le seguenti voci:
 - a) costi del personale strutturato (20% del costo complessivo del progetto);
 - b) risorse finanziarie (10% del costo complessivo del progetto);
 - c) costi fissi (10% del costo complessivo del progetto).

Articolo 11

(Durata dei progetti)

1. I progetti cofinanziati ai sensi del presente avviso dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'Articolo 7.

2. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico non prevedibili in fase progettuale, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione può autorizzare una sola proroga di norma per non più di 6 mesi.

Articolo 12

(Modalità di erogazione dei finanziamenti SNA)

- 1. Le modalità di attuazione, monitoraggio e verifica dei progetti e quelle di erogazione dei finanziamenti assegnati sono disciplinate tramite le convenzioni di cui all'Articolo 7, stipulate tra la SNA e ciascun ente, Università o rete di ricerca.
- 2. Nel caso di progetto presentato da una singola Università o ente di ricerca, la convenzione, pena la decadenza, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.
- 3. Nel caso di progetto presentato da una rete di ricerca, la convenzione è sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutte le università e gli enti che hanno costituito la rete.

Articolo 13

(Attività di monitoraggio e revoca dei finanziamenti SNA)

- 1. Le attività di monitoraggio sono definite nel progetto della ricerca e disciplinate in sede di convenzione.
- 2. In caso di mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto a quanto approvato o in caso di mancato rispetto della durata temporale, così come da Convenzione, può essere disposta la revoca del finanziamento.

Articolo 14

(Comunicazione dei risultati)

- 1. La SNA e le Università o enti di ricerca, sia singolarmente che in quanto parte di una rete, possono promuovere i risultati raggiunti congiuntamente o singolarmente nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione.
- 2. Al fine di promuovere e divulgare l'iniziativa, gli enti e le Università, sia singolarmente che in quanto parte di una rete, autorizzano la SNA alla pubblicazione del progetto e dei risultati della ricerca sul sito internet www.sna.gov.it.

Articolo 15

(Compiti del comitato di coordinamento SNA)

- 1. Il Comitato di coordinamento della ricerca è composto dal coordinatore del Dipartimento per lo sviluppo delle competenze gestionali della SNA, dal coordinatore dell'Area didattica Management e innovazione digitale della SNA e dal Dirigente Amministrativo della SNA.
- 2. Il Comitato di coordinamento opera in collegamento con i soggetti destinatari dei finanziamenti e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) definire i progetti esecutivi da affidare ai diversi soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse ritenute ammissibili dalla Commissione
 - b) svolgere le attività di indirizzo e vigilanza e, per garantire il rispetto dei progetti esecutivi, monitorare il regolare e coerente sviluppo delle attività dei diversi progetti esecutivi finanziati.
- 3. Ai lavori del Comitato di coordinamento possono partecipare docenti a tempo pieno, docenti a tempo determinato, dirigenti ed esperti SNA.

Articolo 16

(Contatti)

1. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente avviso possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica <u>segreteriapresidente@sna.gov.it</u> e/o tel. 06 33565293-300.

Articolo 17

(Pubblicazione del presente Avviso)

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della SNA <u>www.sna.gov.it</u> e sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>www.governo.it</u>, nelle sezioni "amministrazione trasparente"

Roma,

Il Presidente Prof. Stefano Battini